

Art. 20. Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia.

1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.
2. Il Centro provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia sul territorio regionale e nazionale.
3. La Giunta regionale con proprio atto determina previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e il funzionamento del Centro.